

STATUTO

Art. 1

E' costituita la società cooperativa a responsabilità limitata denominata “ COOPERATIVA NUOVA SOLIDARIETA' – Società Cooperativa Sociale” .

La Cooperativa ha sede legale in Clusone.

Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione la Cooperativa potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, depositi, agenzie, rappresentanze ed uffici anche altrove.

La cooperativa ha durata fino al 31.12.2041 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

Art. 2

La Cooperativa non ha scopo di lucro e si basa sui principi della mutualità, della solidarietà, della condivisione, del rapporto costante con il territorio.

Essa ha lo scopo di perseguire, ai sensi della legge 8 novembre 1991, n.381, l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi rientranti nella previsione di cui all'art.1, primo comma – lett.a) della stessa

La cooperativa mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, anche in qualità di soci fruitori, realizza le attività costituenti l'oggetto sociale in funzione e nel rispetto degli obiettivi della legge 8 novembre 1991, n. 381 e del presente statuto.

In particolare la Cooperativa individua nella effettiva affermazione dei “Diritti universali della Persona umana” così come descritti nella “Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo” approvata dalla assemblea Generale delle Nazioni Unite in data 10 dicembre 1948, il contenuto privilegiato dello scopo generale della comunità alla promozione umana.

Inoltre, consapevole del ruolo che l'economia ha assunto all'interno della società contemporanea, particolare attenzione sarà rivolta all'affermazione dei diritti economici e sociali contenuti nella medesima “Dichiarazione” al fine di promuovere un'economia di giustizia.

In questa prospettiva particolare attenzione sarà rivolta alle categorie più deboli che trovano maggiore ostacolo nell'affermazione dei propri diritti a causa delle condizioni economiche e sociali, della differenza di genere, del grado di istruzione e così via.

Per poter curare al meglio gli interessi sociali, la Cooperativa, su delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà aderire ad associazioni di rappresentanza riconosciute dal movimento cooperativo italiano, a partecipare a consorzi ed altri organismi economici e cooperativistici o che condividono scopi affini a quelli della Cooperativa, su scala locale, nazionale ed internazionale.

Art. 3

La Cooperativa consegue lo scopo sociale, anche col lavoro conferito dai propri soci, mediante lo svolgimento di quanto segue:

- a) la gestione di attività sociali educative e formative a favore dei propri soci e di utenti diversi, in particolare verso persone che vivono in situazione di disagio economico e sociale;
- b) la diffusione delle più ampie conoscenze nei seguenti settori:
 - 1) commercio equo e solidale con produttori di paesi e regioni economicamente svantaggiati;
 - 2) finanza etica;
 - 3) turismo responsabile;
 - 4) responsabilizzazione ed eticità nei consumi;
 - 5) armonico rapporto persona-ambiente, sviluppo sostenibile;
 - 6) soggetti economici finalizzati al recupero di situazione di disagio ed emarginazione.
- c) lo svolgimento di attività (commerciali o di servizi) che consentano ai consumatori un rapporto il più possibile diretto con gruppi associati di produttori svantaggiati di aree marginali del mondo,

volto a permettere ai primi di fruire dei prodotti dei secondi e ai secondi di accedere al mercato a condizioni eque. L'attività commerciale è svolta nei limiti e secondo le modalità e i contenuti stabiliti dalla Carta dei Criteri del Commercio Equo e Solidale approvati dall'Associazione Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale (Agices).

Per il conseguimento dello scopo sociale la Cooperativa può:

gestire "Botteghe del Mondo" ossia punti di vendita dei prodotti provenienti da produttori del commercio equo e solidale, luogo di incontro tra i soci e di sensibilizzazione e formazione sulle tematiche dello scopo sociale;

svolgere attività di vendita in proprio o per conto di enti e consorzi di appartenenza, di beni e prodotti alimentari, artigianali, biologici acquistati o importati direttamente o tramite terzi, curandone la distribuzione sul territorio nazionale o estero;

promuovere, organizzare e gestire, sia direttamente sia con la collaborazione e/o con il finanziamento di altri organismi, pubblici e privati, attività educative e formative nelle materie oggetto della Cooperativa,.

4) svolgere attività di informazione e di sensibilizzazione mediante l'organizzazione di seminari, conferenze, manifestazioni, mostre, spettacoli, anche in collegamento o con il contributo di enti pubblici e privati, o la realizzazione e distribuzione di materiale informativo, pubblicazioni, libri, riviste e opuscoli, per incentivare la diffusione fra i soci e i terzi delle più ampie conoscenze con riguardo allo scopo sociale.

promuovere e gestire centri di aggregazione sociale, culturale, ricreativa, con eventuali annessi pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, sale di ritrovo e di ricreazione, biblioteche, sale di lettura che accrescano il benessere e il grado di integrazione sociale dei propri soci, delle loro famiglie e della comunità in genere; nonché, con particolare attenzione al rapporto "uomo-ambiente", promuovere una sensibilizzazione sociale sull'utilizzo delle tecnologie eco-compatibili, di produzione agricolo secondo metodi biologici, al fine di diffondere uno stile di vita che consenta a tutti, nel Sud e nel Nord del pianeta, di vivere nel rispetto rigoroso del proprio ambiente naturale e delle proprie tradizioni.

6) operare nel campo della cooperazione internazionale con spirito di collaborazione tra popoli e tendente a favorire una piena realizzazione dell'individuo, sia coinvolgendo e responsabilizzando i propri soci, i gruppi di volontariato, le scuole, gli enti locali, le forze sociali organizzate e i cittadini tutti sulle problematiche dello squilibrio tra Nord e Sud del Mondo, sia progettando o sostenendo forme di cooperazione diretta o indiretta con le comunità dei paesi economicamente svantaggiate;

7) promuovere sul territorio la finanza etica per lo sviluppo della rete del commercio equo e solidale e per il sostegno delle iniziative di microcredito finalizzate allo sviluppo dei produttori dei Paesi e delle regioni svantaggiate;

stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci e la diffusione di strumenti di finanza etica, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, rimanendo tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi forma;

La Cooperativa potrà svolgere qualsiasi altra attività connessa e affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, nonché ricevere liberalità da impiegare esclusivamente per il perseguimento degli scopi sociali.

Art.4

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono diventare soci, nei limiti stabiliti dalla legge: le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti e le associazioni che condividano ed intendano promuovere le finalità sociali del presente

statuto attraverso la mutualità e la solidarietà proprie di un organismo cooperativo e che si impegnano al conseguimento degli scopi sociali, all'osservanza del presente statuto dei regolamenti e delle deliberazioni degli organi sociali competenti.

Non possono essere soci gli interdetti, inabilitati o falliti non riabilitati. Inoltre non possono essere soci coloro che esercitano professioni o conducano in proprio o presso terzi attività concorrenziali o comunque in contrasto con gli scopi sociali del presente statuto.

I soci della Cooperativa si distinguono in soci lavoratori, soci volontari, soci utenti e soci sovventori.

A) I *soci lavoratori* sono coloro che abbiano compiuto il 18° anno d'età e che contribuiscono alla realizzazione degli scopi sociali

prestando la propria opera remunerata a favore della Cooperativa e secondo le modalità stabilite dal regolamento.

B) I *soci volontari* sono coloro che contribuiscono alla realizzazione degli scopi sociali con il proprio apporto volontario.

C) I *soci utenti* sono coloro che frequentano le botteghe del mondo gestite dalla Cooperativa e fruiscono dei servizi sociali, educativi,

formativi e informativi offerti dalla Cooperativa così come definiti all'art. 3, comma 1 lett. a-c e nelle molteplici forme stabilite dal

secondo comma del medesimo articolo 3.

D) I *soci sovventori* sono coloro che contribuiscono alla realizzazione degli scopi sociali con un apporto economico considerevole e che partecipano al rischio di impresa versando una quota associativa nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla legge 59/1992.

Art. 5

La Cooperativa potrà avvalersi oltre che dell'opera dei soci, della collaborazione di esperti e consulenti con rapporti di subordinazione lavorativa o prestazione accessoria occasionale o continuativa, di volontari anche tra i non soci, volontari del servizio civile.

La cooperativa può operare con i terzi.

Art. 6

Chi intenda essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta contenente:

a) indicazione di: nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita, professione;

b) il numero e l'ammontare delle quote che si propone di sottoscrivere che non potranno essere né inferiori né superiori ai limiti fissati dalla legge e dal presente statuto;

c) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

La domanda di ammissione da parte di ente o persona giuridica dovrà precisare:

a) denominazione, sede e attività;

b) deliberazione di autorizzazione, con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'ente o la persona giuridica;

c) caratteristiche ed entità degli associati;

d) quote che si propone di sottoscrivere.

e) dovrà inoltre allegare copia dello statuto e della delibera di autorizzazione.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 4 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro Soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'art. delle quote sottoscritte.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione dell'ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la domanda diverrà

inefficace. La domanda potrà essere rinnovata purché accompagnata dal contemporaneo versamento delle quote. In tal caso l'ammissione può essere nuovamente deliberata con effetto dalla sua immediata annotazione nel libro Soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare le deliberazioni di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, il proponente può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Art. 7

Oltre che nei casi previsti dalla legge, perde la qualità di socio chi:

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) non osservi le disposizioni statuarie e regolamentarie, le delibere degli organi sociali legalmente prese;
- c) senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società; in questo caso il socio moroso deve essere invitato a mezzo di lettera raccomandata a mettersi in regola e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorso un mese da detto invito sempre che il socio si mantenga inadempiente;
- d) in qualsiasi modo danneggi o tenti di danneggiare moralmente o materialmente la società;
- e) ne receda dandone comunicazione scritta tre mesi prima della scadenza di ogni esercizio sociale;
- f) in caso di morte;
- g) senza preventiva autorizzazione del consiglio di amministrazione prenda parte ad imprese che abbiano interessi o che svolgano attività in concorrenza con quelle della società;
- h) si renda irreperibile e quindi renda impossibile per gli organi sociali l'accertamento dell'avvenuto recapito delle convocazioni assembleari e delle altre comunicazioni sociali.

Al socio o agli eredi verrà restituito l'importo nominale delle quote versate.

Le deliberazioni prese dal consiglio di amministrazione di cui agli articoli 6) e 7) devono essere comunicate al socio interessato e annotate sul libro dei soci.

Art. 8

I soci receduti, esclusi, hanno il diritto al rimborso di :

- a) le quote di capitale da essi effettivamente versate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato.
- b) delle altre somme versate a titolo di prestito o risparmio sociale.

Il diritto di rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, si matura al più tardi allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, in deroga all'art. 2532 c.c., un rimborso anticipato.

Art. 9

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata e delle altre somme versate a titolo di prestito o risparmio sociale si matura nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo, allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio in corso del quale si sia verificata la morte.

Art. 10

I soci receduti, esclusi, e gli eredi del socio defunto

dovranno chiedere rimborso entro e non oltre l'anno della scadenza dei sei mesi indicati rispettivamente nei precedenti artt.8 e 9. Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti che loro stessi siano gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, a riserva legale o riserva statutaria indivisibile.

Art. 11

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero di quote pari al numero dei soci del valore nominale minimo di Euro 25,82;
- b) dal fondo di riserva legale formato con le quote degli avanzi di gestione, con le quote sociali non rimborsate;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci
- d) dalle riserve straordinarie;
- e) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di eventuali rischi o in previsione di oneri futuri
- f) da oblazioni, contributi o liberalità che dovessero pervenire alla società per il conseguimento dello scopo sociale.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita della società né all'atto dello scioglimento della società.

Art. 12

Le quote sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno, né essere cedute; con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Art. 13

L'organo amministrativo può acquistare o rimborsare quote della società, purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2545 quinquies e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Art. 14

L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione provvede alla compilazione del bilancio sociale, previo un esatto inventario da compilarsi entrambi con oculata prudenza.

ART. 15

L'eccedenza attiva del bilancio sarà così ripartita:

- a) non meno del trenta per cento (30%) al fondo di riserva ordinario;
- b) una quota, stabilita per legge, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- c) un dividendo ai soci nella misura stabilita dall'assemblea che approva il bilancio; che non potrà in ogni caso superare quella stabilita per legge per le cooperative con carattere di mutualità ragguagliata al capitale effettivamente versato;
- d) il rimanente sarà posto a disposizione del consiglio di amministrazione per essere destinato a scopi sociali e solidaristici.

L'assemblea può sempre deliberare che, in deroga a quanto sopra, sia devoluto ai fondi di riserva una parte o la totalità dei residui di bilancio anche ai fini e per gli effetti della legge 16/12/67 n. 904, dopo aver destinato la quota di cui al punto b).

E' vietata la distribuzione di riserve fra i soci sia durante la vita sociale che all'atto del suo scioglimento.

Art. 16

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soli soci prestatori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma da predisporre a cura degli amministratori

Art. 17

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il consiglio dei sindaci; (se nominati)

Art. 18

L'assemblea dei soci si riunisce in seduta ordinaria e straordinaria.

Sono di competenza della assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina degli amministratori, dei sindaci, del presidente del collegio sindacale;
- c) l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni;
- d) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci;
- e) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, riservati alla sua competenza dallo statuto o sottoposto al suo esame dagli amministratori;

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a) la modifica dell'atto costitutivo;
- b) la nomina ed i poteri dei liquidatori.

Art. 19

L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione nella sede della società o in un'altra località del territorio nazionale, mediante posta ordinaria o raccomandata o anche con altri mezzi (telex, E - mail), almeno otto giorni prima della data fissata per la convocazione, riportante il giorno, l'ora, la sede, l'ordine del giorno e la data dell'eventuale seconda convocazione:

L'assemblea dovrà essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei soci aventi diritto o dal collegio sindacale (se nominato)

Art. 20

L'assemblea ordinaria è valida:

- a) in prima convocazione quando è presente la maggioranza assoluta dei soci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti;
- b) in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

L'assemblea straordinaria è valida:

- a) in prima convocazione quando sono presenti i due terzi della totalità dei soci e delibera a maggioranza assoluta dei soci;
- b) in seconda convocazione quando è presente almeno un terzo della totalità dei soci e delibera a maggioranza che rappresenti un terzo della totalità dei soci.

Sia in sede ordinaria che straordinaria ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

Art. 21

L'assemblea è presieduta di norma dal Presidente del consiglio o da un altro socio designato dagli intervenuti.

L'assemblea nomina il segretario anche tra i non soci salvo che il verbale venga redatto da un notaio

Art. 22

Le votazioni sono palesi e dovranno svolgersi per alzata di mano.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno 90 giorni nel libro dei soci.

Art. 23

- Il Consiglio di Amministrazione è eletto dall'assemblea ed è composto da un minimo di cinque ad un massimo di quindici membri.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e possono essere rieletti.

I membri del consiglio di Amministrazione devono essere soci, sono dispensati dal prestare cauzione, hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per conto della Cooperativa.

Art. 24

Durante la prima riunione il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente, il Vice Presidente, uno o più consiglieri delegati fissandone i compiti; un segretario che può essere estraneo al consiglio.

Art. 25

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o su richiesta di un terzo dei suoi membri. Le delibere sono valide se è presente la maggioranza degli amministratori e se sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Su richiesta di un terzo dei presenti le votazioni possono avvenire a scrutinio segreto.

Il consigliere personalmente interessato o coinvolto nelle delibere in discussione deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

Non è ammessa la delega.

Art. 26

Il Consiglio di amministrazione provvede, in conformità delle leggi e dello statuto, all'amministrazione della società compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservati all'assemblea.

Quando lo ritenga opportuno, può delegare parte delle proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto dal presidente e da altri consiglieri determinandone i limiti della delega

Art. 27

Il Presidente ha la rappresentanza legale della società e la firma sociale a tutti gli effetti di legge; in caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente

Art. 28

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se ritenuto necessario dall'assemblea, si compone di un Presidente, di due membri effettivi e due supplenti.

Durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Art. 29

Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e dello statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la rispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. Di ogni ispezione, anche individuale dovrà essere compilato il verbale dell'apposito libro

Art. 30

In caso di scioglimento anticipato della società l'assemblea nomina uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.

Nel caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto solo il rimborso del capitale effettivamente versato dai soci ed i dividendi maturati, va devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla legge n. 59 del 31.01.1992 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 31

Tutte le controversie derivanti dal rapporto sociale che dovessero insorgere tra i soci o tra i soci e la società, anche nei confronti degli amministratori, sindaci e liquidatori, saranno sottoposte, su richiesta di una delle parti, a tentativo di conciliazione a opera di un conciliatore che sarà nominato e opererà secondo le procedure definite nel regolamento di conciliazione della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bergamo.

Il tentativo di conciliazione dovrà essere esperito in base agli artt. 38-40 del D.Lgs. 5/2003 e per quanto con esso non contrastante dal suddetto regolamento di conciliazione, che le parti espressamente dichiarano di conoscere ed accettare.

Nell'ipotesi di mancato accordo, la controversia sarà devoluta alla decisione di un arbitro unico/tre arbitri secondo il Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale della Camera di Commercio di Bergamo, che le parti espressamente dichiarano di conoscere e accettare, e nel rispetto della disciplina prevista dagli articoli 34, 35 e 36 del d.lgs. 17.1.2003 n. 5.

Ai sensi del predetto decreto e in deroga al regolamento, l'arbitro unico/gli arbitri sarà/saranno nominato/i dalla Camera Arbitrale. In ogni caso, l'arbitro unico/il collegio deciderà secondo diritto e in via rituale.

Art. 32

La Cooperativa è a mutualità prevalente ed adotterà le norme previste della legge per le società a responsabilità limitata, nei limiti di cui all' art. 2519 del codice civile.

Al fine della qualificazione di società cooperativa a mutualità prevalente, ai sensi dell'art.2512 e ss. c.c. la società:

- a) non può distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non può remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al numero massimo previsto per i dividendi;
- c) non può distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente si applica la previsione di cui all' art. 2545 - octies del Codice civile.

La soppressione delle clausole relative alla mutualità prevalente deve essere disposta dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.